

Oggetto **Contratto di Servizio Rep. N.79 del 14 dicembre 2006 fra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e G.T.T. S.p.A. - Autorizzazione alla variazione dei programmi di esercizio a far data dal 11/06/2017.**

Determinazione del Direttore Generale

Decisione

Il Direttore Generale, Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di autorizzare la Società G.T.T. S.p.A., che esercisce la linea ferroviaria metropolitana Torino Dora – Germagnano – Ceres del SfmA e la tratta Torino Porta Susa – Rivarolo – Pont Canavese del Sfm1:

1. alle seguenti variazioni di servizi sul SfmA:
 - dal 11 giugno al 10 settembre sospensione del servizio ferroviario nella tratta Germagnano – Ceres;
 - dal 11 giugno al 10 settembre sospensione dei treni 37 e 40;
 - dal 1 luglio al 31 agosto sospensione del servizio ferroviario nella tratta Ciriè - Germagnano (con limitazione dei treni a Ciriè);
 - dal 30 luglio al 26 agosto mantenimento del solo servizio cadenzato orario (con sospensione del servizio semiorario), partenze da Torino Dora al minuto 43, partenze da Ciriè al minuto 10;
2. alle seguenti variazioni di servizi sul Sfm1:
 - dal 11 giugno al 10 settembre sospensione del servizio ferroviario nella tratta Rivarolo – Pont C.se;
 - dal 11 giugno al 10 settembre sospensione dei treni 4196 e 4197 nella tratta (Torino Lingotto) - Torino Porta Susa – Rivarolo;
 - dal 30 luglio al 26 agosto mantenimento del solo servizio cadenzato orario (con sospensione del servizio semiorario), partenze da Torino Porta Susa al minuto 49, partenze da Rivarolo al minuto 19;

Considerate le molteplici variazioni di programmazione si chiede alla Società G.T.T. S.p.A.:

- a) di sviluppare e quantificare la produzione programmata ferroviaria e con autobus sostitutivi, questi ultimi limitatamente alla tratta Germagnano – Ceres, per l'intera annualità 2017, suddivisa per tratte in esercizio e periodi;

b) di provvedere ad un'adeguata informazione ai cittadini in merito alle variazioni d'orario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, del Contratto di Servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006.

Le variazioni di servizio di cui agli Allegati 1 e 2 potranno essere oggetto di revisione sulla base delle risorse economiche ammissibili dalla Regione Piemonte.

Il presente provvedimento, non configurando riconoscimento di natura economica con maggiori oneri a carico dell'Agenzia, non assume rilevanza contabile.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza dell'Agenzia della Mobilità Piemontese.

Motivazione

Le ferrovie attualmente in concessione alla Società G.T.T. S.p.A. sono la ferrovia del Canavese e la ferrovia Torino – Ceres.

A seguito del D.Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997 per il trasferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale nonché a seguito dell'Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Piemonte del 20 dicembre 1999, la medesima Regione ha esercitato il ruolo di controllo, programmazione e pianificazione dell'esercizio ferroviario in concessione alla Società G.T.T. S.p.A. mediante il Contratto di Servizio stipulato il 22 novembre 2001 e, successivamente, mediante il Contratto di Servizio Rep. N. 10213 stipulato il 2/05/2005.

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino è subentrata, in luogo della Regione Piemonte, a valere dal 1 gennaio 2005, nel contratto di servizio ferroviario Rep. N. 10213 stipulato il 2/05/2005 con la Società G.T.T. S.p.A.

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e la Società G.T.T. S.p.A. hanno stipulato il Contratto di servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006, valevole dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e comunque, tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico in quanto volti a garantire il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione, fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio, subordinatamente all'assegnazione, da parte regionale, delle risorse necessarie per il finanziamento.

Il succitato Contratto di Servizio consente variazioni al programma di esercizio successivamente alla sua sottoscrizione, se autorizzate preventivamente dall'Agenzia.

I servizi sulla linea ferroviaria metropolitana Chieri - Porta Susa - Rivarolo sono suddivisi in due Contratti di Servizio; in particolare, i collegamenti fra Porta Susa, Settimo e Rivarolo sono inseriti nel succitato Contratto N. 79 del 14/12/2006; i collegamenti fra Porta Susa e Chieri sono inseriti nel Contratto di Servizio fra Agenzia e Trenitalia S.p.A. Rep. Contr. n. 165 del 28/06/2011, in proroga per l'annualità 2017.

In sede di riunione del 28/04/2017² del Comitato Tecnico di gestione del Contratto le parti hanno concordato le riduzioni del servizio per le linee SfmA ed Sfm1, da effettuare sulla base degli indirizzi resi noti dall'Agenzia e finalizzati alla riorganizzazione delle corse e della modalità di esercizio durante il periodo di chiusura delle scuole.

Allo stato è necessario quindi autorizzare le variazioni ai programmi di esercizio.

Il Direttore Generale
Cesare Paonessa

Torino, li 06 giugno 2017

¹ Art. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 18, comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi dell'Agenzia, come da Allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 / 2 del 16 gennaio 2004 – Art. 35 “Regolamenti di Contabilità” approvato con deliberazione dell'Assemblea n° 3/2 nella seduta del 29/9/2005.

² Rif. Verbale del 28/04/2017 agli atti dell'Agenzia, prot. n. 5244/2017 del 30/05/2017.